

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente

Aree Naturali Protette

vincenzomaria.molinari@regione.piemonte.it

COMPRESORIO ALPINO
D. G. R. n. 42-8604
Prot. n. 5530/DB10.16
Data 18/04/2014

18 APR. 2014

Data

Protocollo 5530 /DB10.16

Classificazione ...13.180.30 STRPLAN /

**Agli Ambiti Territoriali e ai
Comprensori Alpini di Caccia**

Agli Istituti venatori privati

LORO SEDI

E, p.c.:

**Agli Enti di gestione delle aree
della Rete Natura 2000**

**Alla Direzione Agricoltura
Settore Tutela e gestione della
fauna selvatica e acquatica**

LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti relativi all'attività venatoria all'interno delle aree della Rete Natura 2000 – Approvazione delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte".

In riferimento agli adempimenti dell'attività venatoria in materia di Valutazione d'Incidenza sui siti della Rete Natura 2000, si comunica che la Giunta regionale ha approvato con Deliberazione n. 54-7409 del 07/04/2014 le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 16 del 17 aprile 2014. Il provvedimento sostituisce inoltre la D.G.R. n. 42-8604 del 14 aprile 2008 "Disposizioni sull'attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007", modificata dalla D.G.R. n. 33-11185 del 6 aprile 2009.

Il testo completo del documento è scaricabile all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/16/siste/00000150.htm>

Le Misure di Conservazione, previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della biodiversità, sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti, finalizzate a garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie d'interesse comunitario, nonché a semplificare le procedure autorizzative per gli interventi e le attività che interessano i territori della Rete Natura 2000.

Nel merito, ai sensi dell'art. 2 comma 3 delle citate Misure "E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali i siti della Rete Natura 2000 sono stati identificati."

Inoltre ai sensi dell'art. 2 comma 6 "Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani".

Ciò premesso, fermo restando la necessità di prendere atto compiutamente dell'intero provvedimento e delle sue ricadute, relativamente alla attività venatoria all'interno dei siti della Rete Natura 2000, si segnala che le Misure di conservazione approvate contengono delle disposizioni specifiche che consentono, in applicazione del su riportato art. 2 comma 6, la non presentazione dell'istanza di valutazione di incidenza. Onde facilitarne l'immediata individuazione, le principali sono state estratte dal testo originale e riportate in allegato alla presente nota.

Si evidenzia che i divieti e gli obblighi formulati nelle Misure di Conservazione, non sono superabili con l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, se non nei casi in cui la stessa viene esplicitamente richiamata.


In riferimento alla nota prot. n. 3914/DB10.16 del 18/3/2014, si ricorda che, nel caso in cui risulti necessario, l'istanza di parte, regolarizzata con marca da bollo da 16 euro, deve essere presentata ai soggetti gestori dei siti interessati dall'attività venatoria, il cui elenco aggiornato è disponibile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>.

In ultimo si rammenta che per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

Il Settore regionale scrivente è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(dott. Vincenzo Maria MOLINARI)



referenti:

Marina Cerra 011.432.4579

Elisa Malenotti 011.432.3255

Chiara Spadetti 011.432.2584

biodiversita@regione.piemonte.it

ambienti@cert.regione.piemonte.it



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte

ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i.

Estratto delle principali disposizioni in materia di attività venatoria*

** il presente documento non ha carattere di ufficialità e l'intero provvedimento è consultabile all'indirizzo:
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/16/siste/00000150.htm>*

 **REGIONE**
 **PIEMONTE**
Direzione Ambiente
Settore Aree naturali protette

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Art. 3

(Divieti)

1. Nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS è fatto divieto di:
- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
 - b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
 - c) abbattere esemplari di lepree variabile (*Lepus timidus*) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante dati relativi alla consistenza e alla distribuzione. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi, secondo le disposizioni delle vigenti *Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte*. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - e) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
 - q) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore;
 - s) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
 - t) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;

Art. 4

(Obblighi)

1. Nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS è fatto obbligo di:
- f) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

g) effettuare ai fini del prelievo venatorio, a cura degli ambiti territoriali di caccia (ATC), dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), adeguati censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), individuando le aree campione specificatamente entro i confini dei siti Natura 2000, secondo le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte"; le risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione, vengono inviati in copia anche al soggetto gestore.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. In tutti i siti della Rete Natura 2000 sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

v) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;

TITOLO III

ULTERIORI MISURE DI CONSERVAZIONE

CAPO II – Misure specifiche per ZPS

Art. 8

(Divieti e obblighi)

1. Nelle ZPS, oltre a quanto già previsto dai Titoli I e II, è vietato:

- a) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, ad eccezione della caccia agli ungulati regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- c) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;
- d) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- e) esercitare l'attività venatoria in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli;
- f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunistico venatori provinciali, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009;
- k) utilizzare munizionamento al piombo per la caccia di selezione agli ungulati al fine di tutelare le specie ornitiche con spiccate o potenziali abitudini necrofaghe; in alternativa a tale divieto è fatto obbligo di rimuovere i visceri dal luogo dell'abbattimento, sotterrandoli al fine di renderli inaccessibili oppure di operare l'evisceramento del capo abbattuto presso una struttura in grado di provvedere all'adeguato smaltimento dei visceri stessi;

Art. 9

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. In tutte le ZPS oltre a quanto già previsto dai Titoli I e II sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- g) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia.

TITOLO IV
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE
ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DI ZSC, SIC E ZPS

CAPO III -- Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 19

(Divieti)

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:
- j) uso di munizionamento al piombo;

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 22

(Divieti)

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti delle acque correnti è fatto divieto di:
- d) uso di munizionamento al piombo;

Nota: per l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 con i su citati ambienti consultare la tabella 2 dell'allegato A) delle Misure di Conservazione.